

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE IN MERITO
AL VINCOLO IDROGEOLOGICO**

ART. 40 LEGGE REGIONALE TOSCANA 21 MARZO 2000 N. 39

Comune di Bibbiena Regolamento per la corretta attuazione della
Via Berni legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 di seguito
25, Bibbiena (AR) denominata Legge forestale e del Regolamento
0575/530606 forestale della Toscana emanato con Decreto del
30/07/2010 Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003,
n. 48/R



Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE

SOMMARIO

1. OBIETTIVI	3
2. CONTENUTI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO.....	4
5. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	4
6. DECORRENZA DEL PROCEDIMENTO.....	5
7. LAVORI E OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 42 COMMA 8 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000).....	6
8. LA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI, DIL (ART. 42 COMMA 7 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000).....	11
8.1. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE	11
8.2. PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI	14
8.3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE	15
8.4. INIZIO E TERMINE LAVORI A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE	16
8.5. VARIANTI ALLA DICHIARAZIONE.....	17
9. AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO (ART. 42 COMMA 5 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000)	17
9.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	17
9.2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	18
9.3. INIZIO E TERMINE LAVORI A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE	19
9.4. VARIANTI ALL'AUTORIZZAZIONE	20
10. INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ.....	21
10.1. INFRAZIONI E RIPRISTINO	21
10.2. REGOLARIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E MANTENIMENTO DI OPERE.....	21
10.3. SANZIONI.....	23
11. MODULISTICA	23
12. NORME FINALI	23
13. NOTE	24

1. OBIETTIVI

Il presente Regolamento ha come obiettivo la corretta attuazione dei disposti della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale), e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione dei suoli nelle aree soggette a Vincolo Idrogeologico.

Il comune con il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 25/06/2010.

2. CONTENUTI

Il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio lavori;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie;
- f) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nel caso di interventi per la trasformazione dei suoli compresi nel territorio del Comune di Bibbiena, ricadenti in aree soggette a Vincolo Idrogeologico e che prevedano:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

4. SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o la dichiarazione di inizio lavori, sono presentate, sull'apposita modulistica comunale, al protocollo del Comune di Bibbiena. Il Servizio titolare del procedimento è l'Ufficio Urbanistica. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità organizzativa 5 Urbanistica e commercio o un suo delegato.

Nei casi previsti le domande e le dichiarazioni sono presentate allo Sportello Suap comunale che provvederà a trasmettere al Servizio titolare del procedimento le pratiche per le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni, o il controllo delle dichiarazioni.

5. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:

- a) Proprietario;

- b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.

Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.

Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.

Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

6. DECORRENZA DEL PROCEDIMENTO

Il termine iniziale del procedimento decorre dal momento in cui il Comune riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione. La data è quella risultante dal datario del protocollo comunale.

Nel caso di istanze per autorizzazioni o di dichiarazioni irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento, entro 30 giorni per le istanze di autorizzazione ed entro 20 giorni per le dichiarazioni, comunica al richiedente/dichiarante il motivo dell'irregolarità o incompletezza, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro il termine di 30 giorni, in tali casi il termine iniziale decorre per intero a partire dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne dato atto nella comunicazione o nella richiesta integrativa di cui sopra.

7. LAVORI E OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 42 COMMA 8 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000)

Le opere e i movimenti di terreno indicati nel successivo elenco sono consentite in assenza di dichiarazione o autorizzazione purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del titolo III del DPRG 48/R/2003^I e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno:

1. Lavori di manutenzione:
 - a. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
 - b. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell'involucro edilizio.
2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
 - a. livellamento del piano viario;
 - b. ricarica con inerti;
 - c. ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d. tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e. ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f. rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g. rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h. installazione di reti parasassi;
 - i. taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41 del DPRG 48/R/2003^{II}.
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fon-

do asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.
7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
8. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:
 - a. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
 - b. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per

la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

9. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
10. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
 - b. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
 - d. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
11. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

- c. le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;
- e. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f. limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

12. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

- a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;
- d. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e. gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

13. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

- a. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- b. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

- c. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- d. di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- e. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;
- f. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

14. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:

- a. non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- b. non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
- c. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d. non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

15. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

- a. non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b. non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del capo II e del capo III del DPGR 48/R/2003;
- c. non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

8. LA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI, DIL (ART. 42 COMMA 7 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000)

8.1. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'elenco successivo nel presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del titolo III del DPRG 48/R/2003¹ e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno:

1. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a. lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
 - b. siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
2. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
 - b. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezio-

ne per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

3. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.
4. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b. le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
 - c. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
 - d. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente co-

esione.

5. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredata il progetto attestino la compatibilità dell'impiego previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
6. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
 - a. non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
 - b. dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
7. L'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4 del DPGR 48/R/2003^{IV}.
8. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:
 - a. non siano da attuare in terreni boscati;
 - b. non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
 - c. la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - o dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato,

to, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:

- che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
- o relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del DPGR 48/R/2003^{IV};
 - o progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
 - o relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

8.2. Presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori

Le dichiarazioni, elaborate sull'apposita modulistica, complete degli elaborati necessari timbrati e firmati, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, devono essere presentate in unica copia in carta semplice. Tutti gli allegati di cor-

redo specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente devono essere allegati in triplice copia.

Il comune tratterrà l'originale della domanda e una copia degli eventuali elaborati, e restituirà una copia al richiedente con data di protocollazione, trasmetterà una copia della DIL e degli elaborati per conoscenza e controllo al Corpo Forestale dello Stato.

Nei casi in cui gli interventi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica, la dichiarazione è presentata distintamente e a seguito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stessa. Nel caso di interventi nel territorio ricadente entro i confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi la dichiarazione è presentata successivamente al rilascio dell'atto di assenso dell'Ente Parco.

Le Dichiarazioni sono soggette a controllo, anche a campione. Con determinazione del Responsabile dell'Unità organizzativa 5 Urbanistica e commercio potranno essere determinate le modalità ed i criteri di esecuzione del controllo mediante campione. In assenza della determinazione di cui sopra, le dichiarazioni sono soggette a controllo eseguito con estrazione casuale.

Per lo svolgimento dell'iter amministrativo sono dovuti dal richiedente i diritti di istruttoria che sono stabiliti annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale.

8.3. Documentazione necessaria per la dichiarazione

Alla dichiarazione, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000
- Individuazione dell'area di intervento su carta topografica in scala 1:10.000 o 1:2000 (C.T.R.);
- Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala 1:2.000;
- stralcio degli strumenti urbanistici con indicata l'area di intervento;

- Eventuale relazione geologica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dal Regolamento forestale, comprensiva di dichiarazione di fattibilità dell'intervento
- Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
 - a. documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto
 - b. piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - c. individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti;
 - d. piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
 - e. Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori.
- Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato

Il progetto deve comunque dimostrare chiaramente:

- che sono verificate le condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
- che i lavori e le opere in progetto non compromettono la circolazione delle acque superficiali e profonde;

8.4. Inizio e termine lavori a seguito della dichiarazione

Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che il Comune comunichi il divieto di dar corso agli stessi o richieda integrazioni ritenute necessarie. Il superamento del termine di 20 giorni non assolve in ogni caso la responsabilità del dichiarante sulla conformità alle

normative inerenti il vincolo, né preclude la potestà di controllo dell'Amministrazione e l'adozione di provvedimenti sanzionatori. Nel caso il Comune ritenga di dettare prescrizioni integrative, queste potranno essere comunicate anche dopo il suddetto termine di 20-giorni.

La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del Protocollo comunale.

Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e data immediata comunicazione al Comune.

8.5. Varianti alla Dichiarazione

Le varianti preliminari o in corso d'opera di interventi soggetti a dichiarazione sono soggette alla presentazione di nuova dichiarazione.

9. AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO (ART. 42 COMMA 5 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39/2000)

9.1. Presentazione delle domande di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

Le domande di autorizzazione, elaborate sull'apposita modulistica, complete degli elaborati necessari timbrati e firmati, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, devono essere presentate in originale in bollo. Tutti gli allegati di corredo specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente devono essere allegati in triplice copia.

Il comune tratterrà l'originale della domanda e una copia degli elaborati e restituirà al richiedente una copia dell'autorizzazione e degli elaborati di corredo con data di

protocollazione, trasmetterà una copia dell'autorizzazione e degli elaborati per conoscenza e controllo al Corpo Forestale dello Stato.

Per lo svolgimento dell'iter amministrativo sono dovuti dal richiedente i diritti di istruttoria che sono stabiliti annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le domande di autorizzazione sono presentate congiuntamente alle relative istanze effettuate ai fini urbanistici e/o paesaggistici. Nel caso di interventi nel territorio ricadente entro i confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi l'autorizzazione è presentata successivamente al rilascio dell'atto di assenso dell'Ente Parco.

9.2. Documentazione necessaria per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

Alla domanda di autorizzazione oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000;
- Individuazione dell'area di intervento su carta topografica in scala 1:10.000 (C.T.R.);
- Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala 1:2.000;
- stralcio degli strumenti urbanistici generali con indicata l'area di intervento;
- Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dall'Art. 75 del Regolamento forestale, in particolare comprensiva di:
 - a. stralcio delle carte di pericolosità geologico – idraulica redatte sulla base di norme provinciali o per bacini nazionali (Piano Territoriale di coordinamento, Piano di assetto idrogeologico ecc.)
 - b. dichiarazione di fattibilità dell'intervento che tenga conto di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative prescrizioni geologico – tecniche)

- o Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
 - a. Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto
 - b. piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - c. individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento;
 - d. piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
 - e. Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori
- o Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato

9.3. Inizio e termine lavori a seguito dell'Autorizzazione

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori. I medesimi titolari sono tenuti a comunicare il termine dei lavori, tale comunicazione deve pervenire entro il trentesimo giorno dall'effettivo completamento e comunque non oltre il trentesimo giorno oltre la validità dell'atto autorizzativo.

La validità temporale massima dell'autorizzazione è di cinque anni eccetto le autorizzazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di permesso a costruire o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche; in tali casi l'autorizzazione ha validità fino alla scadenza dei suddetti provvedimenti abilitativi,

fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il comune può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.

9.4. Varianti all'Autorizzazione

Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire una nuova autorizzazione, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

Le autorizzazioni in variante hanno validità fino alla scadenza della autorizzazione originaria.

10. INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ

10.1. Infrazioni e Ripristino

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative, fatta salva la possibilità del mantenimento delle opere che siano in conformità alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

A seguito di infrazioni alla Legge Forestale o al Regolamento, l'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e la trasmette, per conoscenza, al Corpo Forestale dello Stato.

A far data dalla notifica del sommario processo verbale, con cui è contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi di cui all'art. 85 della Legge forestale.

Qualora la notizia dell'illecito pervenga all'ufficio competente da segnalazioni, sopralluoghi o altro mezzo idoneo a determinare la conoscenza legale del fatto, il Responsabile del procedimento procede all'avvio del procedimento sanzionatorio.

Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori necessari ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il Responsabile del procedimento intima l'esecuzione di dette opere compreso i tempi per la realizzazione.

10.2. Regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e mantenimento di opere

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico tutte le opere o le trasformazioni effettuate in

assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento.

Considerato che le opere realizzate sono legate ad autorizzazioni di carattere edilizio, anche il loro mantenimento deve intendersi legato ad eventuale domanda di sanatoria di tale carattere e solo in presenza di domanda di sanatoria edilizia potrà essere esaminata la possibilità del mantenimento delle opere realizzate in difformità alla normativa forestale.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Per il mantenimento di opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, l'esecutore o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, deve presentare specifica domanda.

Nella domanda si deve dare atto:

- della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;
- della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda.

Entro 90 giorni dalla richiesta, il Comune si esprime in merito al mantenimento, può prescrivere lavori di consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque;

Per quanto riguarda il mantenimento di opere in presenza di norme relative a eventuali condoni edilizi, si fa riferimento agli specifici provvedimenti di Legge.

Nel caso in cui è contestata la violazione la domanda per il mantenimento delle opere è effettuata entro 90 gg dalla data di notifica del sommario processo verbale, tale domanda interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi.

10.3. Sanzioni

In base all'Art. 81 comma 3 della Legge Forestale n. 39/2000^{vi}, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'Art.42, comma 5, è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'Art.82 e 84 della Legge Forestale n. 39/2000 e successive modificazioni^{vii}.

Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'Art. 85 della Legge Forestale Toscana n. 39/2000 e successive modifiche^{viii}.

11. MODULISTICA

Le autorizzazioni, le dichiarazioni, le istanze di mantenimento delle opere sono elaborate sull'apposita modulistica. La modulistica, proposta dal Servizio titolare del procedimento è approvata con delibera di Giunta.

12. NORME FINALI

Il presente Documento di disciplina entrerà in vigore all'esecutività della Deliberazione con il quale è stato approvato.

Per quanto non indicato nel presente Documento si rimanda all'applicazione della Legge forestale e del Regolamento forestale.

13. NOTE

ⁱ Si riportano di seguito ed integralmente le norme tecniche per l'esecuzione dei lavori in estratto dal DPGR 48/R/2003:

Sezione II - NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 73 - Ambito di applicazione delle norme tecniche generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 37 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

Art. 74 - Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte; canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assetamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

- a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
- d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 75 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quall costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quall aree di frana o di erosione, alvei ad impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei baschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologi-

che e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Art. 76 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stadi di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Art. 77 - Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesto entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assèstamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere rimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). (51)

4. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.

5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale

terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Art. 78 - Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75

Si riporta di seguito ed integralmente l'art 41 del DPGR 48/R/2003:

Art. 41 - Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.

7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.

Vedi nota

Art. 99 comma 3 e 4 del DPGR 48/R/2003:

3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;

b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiantato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;

d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

b) lo scavo sia immediatamente ricomato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiantato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;

e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

Art. 75 del DPR 48/R/2003:

Art. 75 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei ed impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o

con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

^{vi} Legge Regionale Toscana 39/2000 Capo IV – Sanzioni, art. 81

Art. 81 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse è delle Province o delle Comunità montane ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di competenza dei Comuni.

^{vii} Legge Regionale Toscana 39/2000 Capo IV – Sanzioni, art. 82, 84

Art. 82 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;

2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:

1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;

2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invec-

chiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;

7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e della lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma;

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.

2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.

5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, e nelle aree di cui al comma 1, lettera c) dello stesso articolo;

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espanto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa.

c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

6. Per le violazioni del divieto di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994.

7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, tolee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquisti, distribuisca, trasporti, venda o altrimenti commercializzi materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all'articolo 79 bis, comma 4.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c) e d), la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.

Art. 84 - Sanzioni aggiuntive

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83

2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.

^{vi} Legge Regionale Toscana 39/2000 Capo IV - Sanzioni, art. 85

Art. 85 - Ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore o qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori o qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981.

3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non

provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.

6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.

6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboscamento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.